

Circol@re nr. 15 del 20 marzo 2020

VERSAMENTI FISCALI quando e chi alla cassa

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

È stato pubblicato sulla G.U. il c.d. "Decreto Cura Italia" contenente, tra l'altro, la **sospensione dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti** a seguito dell'emergenza "Coronavirus". In particolare, in aggiunta alla **proroga al 20.3.2020 dei versamenti scaduti il 16.3**, il Legislatore ha previsto specifiche disposizioni **in base al settore di attività** del contribuente, alla **localizzazione dell'attività**, nonché alla **dimensione dell'impresa** /lavoratore autonomo, come di seguito analizzato.

È stata altresì disposta **la sospensione, dall'8.3 al 31.5.2020**, dei termini di versamento delle somme relative a **cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi**.

PROROGA VERSAMENTI AL 20/03/2020 E/O AL 31/05/2020

Nonostante la **sospensione dei versamenti**, ufficializzata con la pubblicazione nella GU del 17/03/2020 del DL 18/2020 (Decreto "Cura Italia") molti **titolati di partita IVA di grandi dimensioni** dovranno effettuare entro il prossimo **20/03/2020** alcuni **versamenti relativi a tributi**:

La **mini-proroga dal 16/03/2020 al 20/03/2020** (art. 60, DL 18/2020):

- riguarda **tutti i contribuenti**;
- per **qualsiasi versamento** nei confronti della **Pubblica Amministrazione**;
- in scadenza il **16/03/2020**, non ricompresi **nella più ampia sospensione dei versamenti** (art. 62, DL 18/2020), **che è limitata ai titolari di partita Iva** (imprese, anche collettive, o professionisti) con:

1. ricavi/compensi uguali/inferiori a € 2.000.000 nel 2019, ricomprendendo in tal caso:

- ✓ ritenute dipendenti/assimilati, e relative trattenute per addizionali Irpef (in generale si tratterà delle retribuzioni/compensi del mese di febbraio);
- ✓ Iva (saldo Iva 2019 ed il debito periodico di febbraio);
- ✓ contributi previdenziali/assistenziali (dei dipendenti, posto che in tale periodo non è dovuta IVS per l'imprenditore);
- ✓ ai premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail)

per i quali i detti importi in scadenza nel **periodo 08/03/2020 - 31/03/2020** sono slittati al **31/05/2020** (rata unica o 5 rate)

2. ricavi/compensi inferiori a € 400.000 nel 2019, riguardando in tal caso la possibilità:

- ✓ di non essere soggetti a ritenuta alla fonte (art. 25 e 25-bis Dpr 600/73) per i ricavi/compensi incassati tra il 17/03/2020 ed il 31/03/2020;

- ✓ a condizione che nel mese di febbraio non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato;
- ✓ con successivo obbligo di versamento sempre **al 31/05/2020** (rata unica o 5 rate)

Alla luce del quadro normativo descritto, nella seguente tabella si evidenzia quale tipologia di contribuente e relativamente a quale versamento dovrà procedervi.

Scadenza originaria al 16/03/2020	NUOVE SCADENZE VERSAMENTO	
	Imprese/professionisti con ricavi/compensi nel 2019	
	fino a €. 2 milioni di ricavi/compensi	Oltre a €. 2 milioni di ricavi/compensi
Saldo IVA 2019	31/05/2020 (rata unica o 5rate)	20/03/2020
IVA Febbraio 2020	31/05/2020 (rata unica o 5rate)	20/03/2020
<ul style="list-style-type: none"> - IVA/ISI attività d'intrattenimento - Tassa annuale vidimazione libri sociali - Tobin Tax 	20/03/2020	20/03/2020
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati corrisposti a febbraio 2020	31/05/2020 (rata unica o 5rate)	20/03/2020
Ritenute su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2019 ed operate a febbraio 2020 (conguaglio)	31/05/2020 (rata unica o 5rate)	20/03/2020
Ritenute: <ul style="list-style-type: none"> - su provvigioni (rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte a febbraio 2020; - su contratti di locazione breve (art. 4, c. 1 e 3, D.L.50/2017); - su conguaglio effettuato nei primi due mesi del 2020; - su redditi di lavoro autonomo corrisposti a febbraio 2020; - su indennità di cessazione rapporti d'agenzia corrisposte a febbraio 2020; - su TFM corrisposti a febbraio 2020; - su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati a febbraio 2020; - su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti a febbraio 2020; - su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti a febbraio 2020; - su premi e vincite corrisposti o maturati a febbraio 2020; - su cessione titoli e valute corrisposti o maturati a febbraio 2020; - su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati a febbraio 2020; - su rendite AVS corrisposte a febbraio 2020; - sui pignoramenti presso terzi riferite al mese di febbraio 2020; E inoltre: <ul style="list-style-type: none"> - Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti/pensionati sulle competenze del mese di febbraio 2020 a seguito di cessazione del rapporto di lavoro; - Addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta; - Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti/pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito di cessazione del rapporto di lavoro; - Versamento dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di febbraio 2020, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; - Imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata a gennaio 2020 (regime del risparmio amministrato); - Ravvedimento "sprint" di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 17 febbraio 2020. 	20/03/2020	20/03/2020

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di **Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza**, la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti e quindi i

versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli **11 comuni della c.d. "zona rossa"**, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO E ALTRI SOGGETTI

Nel Decreto "cura Italia" si prevede inoltre la **sospensione dei versamenti fiscali** per il **settore turistico-alberghiero**, con una **disciplina ad hoc**, che si differenzia dall'**analoga proroga** dei versamenti prevista per le generalità dei contribuenti.

Nello specifico, l'art. 58 del DL 18/2020 prevede l'estensione e l'integrazione delle agevolazioni disposte per il settore del turismo dall'art. 8 del DL 9/2020 (cd. Decreto "coronavirus"), disponendo per le **imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator**, aventi il domicilio fiscale o sede legale/operativa in Italia, la **sospensione dal 2/03/2020 e fino al 30/04/2020** dei termini relativi:

- **ai versamenti delle ritenute alla fonte su lavoro dipendente/assimilato** (artt. 23 e 24 Dpr 600/73 – l'agevolazione è esclusa su eventuali arretrati, ex art. 29 Dpr 600/73);
- **agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria 2020:**
- **versamenti dell'Iva** (annuale o periodica) che cadono nel **mese di marzo 2020**.

Da evidenziare che nel caso di specie, rispetto alla proroga dei versamenti prevista per i titolari di partita IVA **non sono previste differenziazioni rispetto ai ricavi/compensi** realizzati nel 2019; pertanto, il contribuente può aver realizzato nel 2019 di ricavi anche superiori a €. 2.000.000, spettando comunque il differimento.

I versamenti oggetto di sospensione, dovranno essere effettuati:

- **entro il 31/05/2020** in unica soluzione;
- o in un **massimo di 5 rate mensili**.

La stessa sospensione si applica ora anche ai seguenti soggetti:

- 1. associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, nonché soggetti che gestiscono **stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori**;
- 2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche**, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché **discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi**;
- 3. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse**, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- 4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi**, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- 5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub**;
- 6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili**, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- 7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di**

navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
9. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
10. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
11. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
12. soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
13. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
15. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
16. Onlus, OdV e Aps che esercitano in via esclusiva o principale attività di interesse generale (ex art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Il decreto sospende anche i termini delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi di Agenzia Entrate e enti previdenziali in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio. I relativi versamenti dovranno essere effettuati **entro il 30 giugno 2020**. Sono inoltre sospese le attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte dei vari enti impositori.

###

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

